



Comune di MONSERRATO

Protocollo n° 5587 del 12.03.2010

Ordinanza n. 10

Oggetto: Orari di sale giochi ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .

IL SINDACO

Premesso

Che la L. n. 5 del 18 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto una nuova disciplina sull'esercizio dell'attività commerciale al pubblico di alimenti e bevande;

Che pertanto occorre rivedere gli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sulla base della predetta normativa aggiornata;

Che ancora nel territorio Comunale non sono stati normati gli orari di apertura delle sale giochi senza somministrazione;

Dato Atto che, in base alle vigenti normative sopra richiamate, gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di cui sopra sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto dei limiti minimi e massimi e delle fasce orarie stabilite dal Comune, con appositi provvedimenti sindacali;

Ritenuto per quanto sopra riportato, di dover provvedere per quanto di competenza, in ordine alla determinazione del monte orario giornaliero minimo e massimo e le fasce orarie sia per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e sia per le sale giochi;

Considerate

le esigenze degli operatori di settore;

le abitudini e consuetudini locali al fine di rendere un migliore servizio inteso a soddisfare i bisogni dei consumatori, nonché il tempo libero delle categorie lavoratrici;

le giuste esigenze dei cittadini residenti negli immobili limitrofi a detti esercizi, per il rispetto della sicurezza e della quiete pubblica;

Vista la L.R. n. 5 del 18.05.2006, art. 32, in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n.267 e s.m.i. che prevede la competenza del Sindaco in materia degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

Visto il T.U.L.P.S. n. 773 del 18.06.1931 degli artt. 86 e 110;

Dato Atto che i pareri delle organizzazioni sindacali di categoria e delle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, sono stati acquisiti prima di dare esecuzione al presente provvedimento;

Determina

1. Gli orari degli **esercizi di somministrazione al pubblico** di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi di apertura giornaliera:
 - orario minimo di apertura giornaliera: 7 ore
 - orario massimo di apertura giornaliera: 16 ore

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che insistono in tutto il territorio Comunale, ai fini della tutela e del rispetto della quiete notturna, possono liberamente determinare a loro discrezione gli orari entro i limiti delle seguenti fasce orarie:
 - ORARIO DI APERTURA: non prima delle ore h 5.00 antimeridiane;
 - ORARIO DI CHIUSURA: non oltre le ore 1.00 antimeridiane;
 - Nei mesi di luglio e agosto e nelle sole giornate di venerdì e sabato, nonché dal 23 dicembre al 6 gennaio, gli esercenti potranno protrarne l'orario di chiusura fino alle ore 2.00 del giorno successivo;
 - potranno essere concesse nell'arco dell'anno solare, su richiesta degli esercenti, deroghe agli orari sopra istituiti in concomitanza con feste, sagre e manifestazioni;
 - la tolleranza di 30 minuti oltre l'orario massimo di chiusura è consentita esclusivamente per la conclusione del servizio di somministrazione ancora in itinere

3. In tutti gli esercizi, i circoli e le attività artigianali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande è vietata la vendita per asporto di bevande (alcoliche e superalcoliche) dopo le ore 23.00;

4. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle **sale giochi** che insistono in tutto il territorio Comunale, ai fini della tutela e del rispetto della quiete notturna, sono regolamentati come segue:
 - ORARIO DI APERTURA: a loro discrezione non prima delle ore 9.00 antimeridiane;
 - ORARIO DI CHIUSURA: non oltre le ore 1.00 antimeridiane;
 - L'esercizio potrà effettuare un orario massimo di n. 16 ore.
 - Dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 24,00 i giochi rumorosi devono essere sospesi, in particolare le attività effettuate all'esterno del locale.
 - Nei mesi di luglio e agosto e nelle sole giornate di venerdì e sabato, nonché dal 23 dicembre al 6 gennaio, gli esercenti potranno protrarne l'orario di chiusura fino alle ore 2.00 del giorno successivo;
 - potranno essere concesse nell'arco dell'anno solare, su richiesta degli esercenti, deroghe agli orari sopra istituiti in concomitanza con feste, sagre e manifestazioni.

5. I titolari delle **sale giochi** possono scegliere liberamente l'orario di apertura, nel rispetto dei limiti

massimi previsti, che può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il comune può modificare l'orario scelto dall'esercente. All'ora stabilita per la chiusura l'esercizio deve cessare ogni attività.

6. Al fine di rendere chiaramente riconoscibili gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S eventualmente presenti nel locale, per i quali è previsto il divieto di uso ai minori di anni 18, si dispone di apporre in modo ben visibile idoneo cartello recante il suddetto divieto in prossimità della zona adibita allo stazionamento degli stessi.
7. A tutte le tipologie di esercizi è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto indicando, mediante cartello o altro idoneo mezzo di informazione visibile anche esternamente all'attività, l'apertura e la chiusura nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta. Nella fattispecie l'esercente ha la facoltà di prevedere orari diversificati, entro le fasce sopraindicate nei vari periodi dell'anno: in particolare, qualora abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, può prevedere una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio.
8. Ai **contravventori** della presente ordinanza in **materia di somministrazione** si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 35 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 e precisamente: da un minimo di €.100,00 ad un massimo di €.1.000,00 – pagamento in misura ridotta euro €.200,00. In caso di recidiva (stessa violazione accertata nel corso dell'anno solare), gli importi sono raddoppiati.
9. Relativamente alle **violazioni** inerenti la disciplina per le **sale giochi** prevista dalla presente ordinanza, si rende noto che esse verranno punite e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00, applicabile secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo.
10. Con la presente ordinanza sono abrogate tutte le precedenti ordinanze, permessi e provvedimenti emanati in materia per quanto in contrasto.
11. La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine sono incaricati, ognuno per competenza, alla vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Dispone inoltre

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici e sul sito internet del comune di Monserrato nonché trasmessa alla Polizia Municipale ed alla Stazione Carabinieri di Monserrato.

Monserrato 10.3.2010

IL SINDACO
firmato Marco Sini